

# **Il trasferimento del TFR per i dipendenti del settore privato**

## **Le novità dell'applicazione della riforma previdenziale**

Unico soggetto "attivo"  
nelle scelte di destinazione  
della quota di TFR  
che maturerà dal 01/01/07 è il  
**DIPENDENTE**

- **Anticipo della riforma**
- **Destinatari**
- **Le nuove regole per i lavoratori dipendenti**
- **Il finanziamento**
- **Le prestazioni: finali e anticipazioni**
- **La nuova fiscalità**
- **Le misure compensative per le imprese**
- **Norme transitorie – questioni particolari**
- **Esempi**

**...considerazioni varie ed ...opportunità....**

## ANTICIPO DELLA RIFORMA

La finanziaria 2007 ha anticipato l'entrata in vigore delle nuove regole sulla previdenza complementare previste dal D. Lgs. 252/05  
Tale anticipo è stato avallato, in data 23 ottobre 2006, da un accordo tra le parti sociali sui temi del TFR e della nuova previdenza complementare

I punti principali possono essere così sintetizzati:

1. I lavoratori dipendenti del settore privato hanno sei mesi di tempo, **dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007**, per decidere cosa fare del proprio TFR;
2. L'anticipo della riforma riguarda anche le misure compensative per le imprese che destineranno il TFR maturando dei lavoratori dipendenti che sceglieranno di aderire alle forme di previdenza complementare
3. variano anche alcuni importanti aspetti relativi alla fiscalità della previdenza complementare
4. Il Governo si impegna a riprendere e concludere la discussione con il sistema bancario al fine di studiare la costituzione di un fondo di garanzia a sostegno dei finanziamenti eventualmente necessari alle aziende per sostenere i potenziali esborsi

**DESTINATARI DELLA RIFORMA**

- **Lavoratori dipendenti (art. 2, comma 1)**
- **Lavoratori autonomi e liberi professionisti (art. 2, comma 1)**
- **Soci lavoratori delle cooperative (art. 2, comma 1)**
- **Soggetti fiscalmente a carico (art. 8, comma 1)**
- **Titolari di reddito diverso da quello di lavoro o di impresa (art. 8, comma 1)**


**In sostanza, la possibilità di contribuire alle forme di previdenza complementare è ammessa per tutti, indipendentemente dal fatto che un soggetto percepisca o meno reddito e dalla tipologia del reddito stesso**

## LE NUOVE REGOLE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

**Ciascun lavoratore dipendente del settore privato può scegliere dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007:**

- di mantenere il TFR presso il datore di lavoro (*fatto salvo quanto di seguito specificato in funzione delle dimensioni aziendali*). Questa può essere effettuata **esclusivamente in forma esplicita e scritta**, ma può essere revocabile in qualsiasi momento,
- di destinare entro lo stesso periodo di tempo (30.06.2007) il TFR maturando a una forma pensionistica complementare **scelta liberamente**: non necessariamente, quindi, quella negoziale istituita nell'ambito del contratto collettivo applicato in azienda

## Rag. Marco Benedetti



## CLASSIFICAZIONE LAVORATORI DIPENDENTI

Lavoratori iscritti alla  
previdenza obbligatoria  
dopo il 29/04/93

Lavoratori iscritti alla  
previdenza obbligatoria  
prima del 29/04/93

**CASO 1**  
Già iscritti alla  
previdenza  
complementare al  
01/01/07

**CASO 2**  
Non iscritti alla  
previdenza  
complementare al  
01/01/07

**CASO 3**  
Già iscritti ad una  
forma di previdenza  
complementare al  
01/01/07

**CASO 3**  
Non iscritti ad una  
forma previdenza  
complementare al  
01/01/07

**CASO 1**

Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 29/04/93

Già iscritti alla previdenza  
complementare al 01/01/07


Non devono fare nulla, il TFR è  
già stato dirottato verso la  
previdenza complementare

**CASO 2** - Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 29/04/93

Non iscritti alla previdenza complementare al 01/01/07

Scelta **esplicita** entro il 30/06/07 o entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 01/01/07

Scelta **tacita** entro il 30/06/07 o entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 01/01/07



Il TFR maturando viene trasferito dal datore di lavoro

1. nel caso in cui esista al fondo di categoria
2. nel caso in cui esistano più forme pensionistiche complementari collettive/aziendali, al fondo con adesione del maggior numero di iscritti
3. nel caso in cui non vi siano fondi previsti ai punti precedenti, al neo costituito FONDINPS

**CASO 3** - Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29/04/93

Già iscritti alla previdenza complementare al 01/01/07

Scelta **esplicita** entro il 30/06/07

Mantiene il TFR maturando in azienda

Conferisce il residuo TFR alla forma di previdenza complementare collettiva alla quale già aderisce

Azienda fino 49 dipendenti: TFR in azienda

Azienda con almeno 50 dipendenti: fondo di tesoreria INPS

Scelta **tacita** entro il 30/06/07

Il TFR maturando viene trasferito dal datore di lavoro

Forma di previdenza complementare collettiva cui già aderisce

**CASO 4** - Lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29/04/93

Non iscritti alla previdenza complementare al 01/01/07

Scelta **esplicita** entro il 30/06/07



Scelta **tacita** entro il 30/06/07

Il TFR maturando viene trasferito dal datore di lavoro

1. nel caso in cui esista al fondo di categoria
2. nel caso in cui esistano più forme pensionistiche complementari collettive/aziendali, al fondo con adesione del maggior numero di iscritti
3. nel caso in cui non vi siano fondi previsti ai punti precedenti, al neo costituito FONDINPS

## Rag. Marco Benedetti

### Scelta esplicita di aderire

Il datore versa in data 01/07/07 il TFR maturato dalla data dell'esercizio dell'opzione fino al 30/06/07. Dal mese di luglio verserà con rate mensili il TFR maturato



**LAVORATORE IN FORZA A FINE 2006**

### Nessuna scelta (silenzio assenso)

Il datore dal mese di luglio verserà con rate mensili il TFR maturato

### Decide di lasciare il TFR in azienda

Nelle aziende fino a 49 dipendenti il datore non effettua alcun versamento.

Nelle aziende con almeno 50 dipendenti dal mese successivo a quello di opzione del lavoratore il datore versa al Fondo di Tesoreria INPS il TFR maturato dal lavoratore dal primo di gennaio

## Rag. Marco Benedetti

### IL FINANZIAMENTO



## Rag. Marco Benedetti

L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando per i dipendenti l'obbligo al versamento del TFR maturando eventualmente conferito. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione alla forma di previdenza complementare scelta anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare

## Rag. Marco Benedetti

**Il contributo del datore di lavoro è dovuto:**

- se lo stesso collaboratore contribuisce al fondo (oltre alla quota del TFR)
- se esiste un accordo collettivo (anche aziendale) che preveda anche un contributo a carico del datore di lavoro determinandone la misura minima. In questo caso il contributo affluisce alla forma di previdenza prescelta dal Lavoratore. La previsione di un contributo a carico del datore di lavoro può essere inserita anche all'interno di un contratto plurisoggettivo (contratto fra le parti senza intervento delle rappresentanze sindacali). Gli accordi collettivi aziendali e quelli plurisoggettivi, pur in presenza di un fondo negoziale di categoria, possono decidere di stipulare un accordo con un Fondo Aperto.

**Il contributo del datore di lavoro non è dovuto:**

- se il lavoratore aderisce individualmente ad un fondo aperto
- se il lavoratore aderisce individualmente ad un PIP

**LE PRESTAZIONI**

**Trasferimento**

**Riscatti**

**Anticipazioni**

**Prestazioni pensionistiche finali**

## Trasferimento

L'aderente può trasferire la propria posizione individuale maturata ad altra forma di previdenza complementare decorso un minimo di 2 anni di partecipazione. Tale permanenza minima può essere ridotta in caso di trasferimento ad altra forma in relazione alla variazione della propria attività lavorativa.

## Rag. Marco Benedetti

### Riscatti

#### Parziali

Prima del periodo minimo di permanenza l'aderente può riscattare il 50% della posizione maturata in caso di:

-cessazione attività lavorativa con inoccupazione per un periodo di tempo tra i 12 e 24 mesi

-procedure di mobilità

-cassa integrazione

Tassazione max 15% minima 9%

#### Totali

Prima del periodo minimo di permanenza l'aderente può riscattare il 100% della posizione maturata in caso di:

-invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo

-cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi

-in caso di premorienza

Tassazione max 15% min 9%

## Rag. Marco Benedetti

### Anticipazioni

#### Spese Sanitarie

E' possibile chiedere l'anticipo in qualsiasi momento  
Viene anticipato fino al 75% del montante maturato  
Tassazione ad aliquota fissa max 15% min 9%

#### Acquisto prima casa e interventi di ristrutturazione

E' possibile chiedere l'anticipo dopo otto anni di iscrizione  
Viene anticipato fino al 75% del montante maturato  
Tassazione ad aliquota fissa del 23%

#### Ulteriori esigenze

E' possibile chiedere l'anticipo dopo otto anni di iscrizione  
Viene anticipato fino al 30% del montante maturato  
Tassazione ad aliquota fissa del 23%

#### Confronto con regime previsto dall'art. 2120 cod. civile

Importo massimo 70% con periodo minimo di 8 anni

Importo massimo 70% con periodo minimo di 8 anni, non prevista per la ristrutturazione

non prevista

## Prestazioni pensionistiche finali

**Le prestazioni pensionistiche finali possono essere richieste sotto forma di rendita e/o capitale quando si verificano le seguenti condizioni:**

- maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza**
- possesso di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari**

**esistono inoltre particolari eccezioni (es. cessazione attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a 48 mesi)**

**L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione, ha facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.**

## Rag. Marco Benedetti

Le prestazioni pensionistiche finali possono essere richieste sotto forma di capitale fino ad un massimo del 50%, anche da un punto di vista fiscale sarà possibile ritirare il 50% sotto forma di capitale senza alcuna penalizzazione fiscale (*viene eliminato il vincolo dell'1/3 previsto nella precedente normativa*).

Segue un esempio:

1. montante maturato	100.000,00
2. di cui premi/contributi versati e dedotti	80.000,00
3. di cui rendimento finanziario	20.000,00
4. ritiro del capitale pari al 50% del punto 1	50.000,00
5. di cui il rendimento già tassato e' pari al 50% del punto 3	10.000,00
6. Importo soggetto a tassazione (50% del punto 2)	40.000,00